



CONVENZIONE

(con omissis)

tra

la ASSOCIAZIONE CURIA MERCATORUM – CENTRO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO di seguito denominata Curia Mercatorum (C.F. 03152340265) , in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Mario Pozza, nato a Motta di Livenza (TV) il 27.10.1959, domiciliato per la carica in P.zza Borsa 3/b - 31100 TREVISO;

e

la CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.r.l., d'ora in poi CAM (C.F. 97425550155) in persona del legale rappresentante pro-tempore Marco Dettori, nato a Milano il 30.05.1967, domiciliato per la carica in via Meravigli 7 – 20123 Milano

premessa

Curia Mercatorum intende con la stipula della presente Convenzione gestire le procedure arbitrali in collaborazione con la CAM, con risparmio di proprie risorse umane e finanziarie e, al contempo, promuovendo nel proprio territorio la cultura arbitrale e la diffusione delle procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie commerciali.

La Camera Arbitrale di Milano (CAM) amministra arbitrati nazionali e internazionali, dispone di un Regolamento arbitrale (in versione italiana e inglese, oltre a numerose traduzioni) ed è dotata, a questi fini, di uno staff multilingue.

Il Regolamento della CAM consente alle parti di ricorrere a un sistema arbitrale flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza e imparzialità.

CAM cura inoltre un costante aggiornamento di forme di arbitrato integrative, tra cui da ultimo la Procedura di arbitrato semplificato, atte a rispondere a esigenze quali la celerità e il contenimento dei costi, che si intendono richiamate dalla presente convenzione.

I - Scopi generali della Convenzione

1 -Tra Curia Mercatorum e la CAM esiste reciprocità di interessi nel promuovere l'istituto dell'arbitrato e nel fornire alle parti che sottoscrivono un contratto o a quelle che sono già in fase di contenzioso assistenza in materia, nel rispetto di quanto previsto dal codice di procedura civile.

2. A decorrere dal 1.1.2023 Curia Mercatorum offrirà i propri servizi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano ed il relativo Tariffario. I procedimenti arbitrali basati su clausole arbitrali facenti in qualsiasi modo riferimento a Curia Mercatorum e/o alle Camere associate alla stessa si intendono riferiti, in forza della presente convenzione e giuste le disposizioni di cui all'art. 832 c.p.c., alla CAM.

2 bis - Curia Mercatorum si impegna ad interrompere l'offerta del servizio di arbitrato una volta estinti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione.



CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE
E ARBITRATO



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

3 - La CAM offre, anche nell'interesse della Curia Mercatorum e delle sue Camere di Commercio associate, un servizio che consiste in:

a - assistenza e informazioni in materia di arbitrato;

b - amministrazione di procedimenti arbitrali;

c - nomina, su istanza di parte, di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali non amministrati.

Curia Mercatorum darà informazioni al pubblico in materia di arbitrato, rinviando al Servizio arbitrale della CAM.

3-bis - Rimangono di competenza esclusiva delle Camere di Commercio aderenti a Curia Mercatorum le nomine, su istanza di parte, di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali non amministrati per i quali sia prevista specificatamente la nomina a carico del Presidente della specifica Camera di Commercio.

4. Curia Mercatorum e la Camera Arbitrale di Milano collaborano, oltre che nell'amministrazione di procedure di arbitrato, anche nella definizione di periodici incontri, seminari e convegni su arbitrato e temi ad esso connessi

II - Assistenza e informazioni

5 - Curia Mercatorum identifica al proprio interno un referente che si occupa di arbitrato.

6 - La CAM consentirà l'accesso gratuito del referente al servizio di documentazione e biblioteca fornito dalla Camera Arbitrale di Milano. Curia Mercatorum può rimandare direttamente l'utente al servizio documentale e informativo della CAM.

7- Per l'assistenza tecnica agli utenti e per i rapporti con le parti degli arbitrati, Curia Mercatorum fa rinvio alla Camera Arbitrale di Milano e ai suoi funzionari, oltre che ai relativi siti internet.

8 - Curia Mercatorum cura la predisposizione sul proprio sito internet di uno spazio che renda pubblico e trasparente il rapporto intercorrente con la CAM per la gestione del servizio di arbitrato, consentendo la consultazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano direttamente o tramite un link al sito di quest'ultima.

III - Formazione

9- Le parti convengono che la qualità dell'amministrazione delle procedure arbitrali sia conseguenza della divulgazione della cultura arbitrale ovvero di una conoscenza più approfondita dello strumento da parte dei professionisti e degli utilizzatori. Entrambe ritengono che la formazione continua in tema di arbitrato nazionale e internazionale rappresenti un elemento imprescindibile per elevare il livello di conoscenza dell'arbitrato e della sua utilizzazione e per implementare l'adozione di convenzioni arbitrali.

10 - A tal fine, Curia Mercatorum si impegna a promuovere le iniziative di CAM, quali l'organizzazione di eventi divulgativi o formativi (seminario, corso o convegno) indicativamente a cadenza annuale, per i professionisti e per i soggetti comunque interessati del territorio locale, secondo una programmazione da stabilirsi di comune accordo senza oneri per Curia Mercatorum, che potrà mettere a disposizione a titolo gratuito propri spazi per la realizzazione di tali iniziative sul territorio di competenza delle Camere di Commercio associate e curarne la divulgazione ai propri contatti.



IV - Gestione dei procedimenti arbitrali

12 - Gestione dei procedimenti

La CAM gestisce per conto di Curia Mercatorum gli arbitrati oggetto della presente Convenzione, nell'ottica di fornire un servizio pronto ed un'assistenza efficace e rapida all'utente.

A questo proposito la Camera Arbitrale di Milano mette a disposizione anche la propria articolazione territoriale attuale e futura qualora funzionale alla migliore erogazione del servizio.

13 - Applicazione del Regolamento

La comune gestione di cui al precedente punto 12 prevede l'applicazione per intero del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano - con le relative Tariffe - in accordo con le previsioni più specifiche della presente Convenzione.

La Convenzione si applica a tutte le clausole arbitrali che contengono il riferimento a "Curia Mercatorum" pur se variamente definita o altre forme equivalenti.

In particolare, qualora la clausola compromissoria che rimanda a Curia Mercatorum sia completa nella sua formulazione in adesione alla impostazione del precedente Regolamento di MED/ARB della stessa, prevedendo un tentativo di mediazione precedente alla attivazione della procedura arbitrale, la domanda di mediazione potrà essere depositata indifferentemente a Curia Mercatorum ovvero alla CAM.

Nel primo caso, Curia Mercatorum informerà CAM del deposito di tale domanda e dell'esito del tentativo di mediazione.

Nel secondo caso, sarà CAM ad informare Curia Mercatorum del deposito della domanda per la presa in carico del tentativo di mediazione da parte di Curia stessa, secondo il proprio Regolamento in materia.

Più specifici dettagli operativi potranno essere oggetto di una puntuale procedura operativa, concordata tra le parti e diffusa al pubblico.

In ogni caso, alla luce della presente Convenzione, ogni volta in cui il Regolamento Arbitrale della CAM richiama la Segreteria Generale o il Consiglio Arbitrale, resta inteso che si tratti degli organi della Camera Arbitrale di Milano.

14 - Trasmissione degli atti dei procedimenti

Le parti possono depositare tutti gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione presso la CAM, secondo le modalità previste da CAM, ferme restando le previsioni di cui all'art. 13 in caso di procedura MED/ARB.

15 - Nomina degli arbitri

La nomina dell'arbitro/arbitri negli arbitrati oggetto della presente Convenzione spetta alla Camera Arbitrale di Milano secondo il proprio Regolamento.



CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE
E ARBITRATO



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

Nell'ottica dello spirito di reciproca collaborazione, oltrechè in caso di procedimenti arbitrali aventi valenza locale (per provenienza di entrambe le Parti, per il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale, per il luogo dove si è prodotto l'evento dannoso, per specifico richiamo alle sedi delle Camere di Commercio aderenti a Curia Mercatorum nella clausola arbitrale, etc), la Segreteria CAM si impegna a chiedere alla "Corte per la risoluzione delle Controversie" istituita presso Curia Mercatorum, previa opportuna informazione sulle caratteristiche della controversia, l'indicazione di almeno tre nominativi di candidati arbitri, da sottoporre al Consiglio Arbitrale CAM.

Inoltre, nel caso in cui le caratteristiche di un procedimento arbitrale CAM (quali la provenienza delle parti, la sede dell'arbitrato, la materia del contendere, il valore dell'arbitrato etc) rendano opportuna la nomina di un professionista locale, la Segreteria di CAM si impegna a chiedere alla "Corte per la Risoluzione delle Controversie", previa opportuna informazione sulle caratteristiche della procedura, la designazione di almeno tre nominativi di candidati arbitri locali, da sottoporre al Consiglio Arbitrale CAM.

I componenti della Corte per la Risoluzione delle Controversie non possono proporre se stessi come arbitri

In entrambi i casi, il Consiglio Arbitrale CAM rimane libero, motivandone le scelte, di seguire o meno tali indicazioni.

16 - Udienze

Le udienze degli arbitrati gestite secondo la presente Convenzione si possono svolgere sia a presso le sedi delle Camere di Commercio aderenti a Curia Mercatorum, sia a Milano.

Le Camere di Commercio aderenti a Curia Mercatorum e di cui ne ospitano gli uffici operativi e la Camera Arbitrale di Milano mettono a disposizione i propri locali quale luogo di svolgimento delle udienze, forniti della strumentazione per videoconferenze, previo idoneo preavviso e in orario d'ufficio, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e degli arbitri. E' comunque consentito che le udienze si tengano in altro luogo diverso dalle sedi camerale (ad es. studi professionali dei professionisti nominati arbitri).

La Camera Arbitrale di Milano assicura comunque il relativo supporto logistico, operativo e di segreteria – eventualmente a distanza.

L'assistenza in udienza, anche in modalità da remoto e la verbalizzazione delle udienze saranno fornite e curate dalla Camera Arbitrale di Milano.

17 - Gestione economica e tariffe

La gestione economica delle procedure arbitrali è svolta dalla Camera Arbitrale di Milano che provvede a richiedere i versamenti alle parti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento.

Gli importi richiesti alle parti sono versati sempre alla Camera Arbitrale di Milano, [omissis]



V – Trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR)

18 - Ruolo delle parti, finalità e modalità del trattamento

Tra Curia Mercatorum e la Camera Arbitrale di Milano si instaura, secondo quanto indicato dall'art. 26 del GDPR, un rapporto di contitolarità riferito al trattamento dei dati personali delle parti interessate per le finalità di cui agli scopi generali della presente Convenzione.

Con riferimento alle finalità del trattamento, in osservanza della vigente normativa nazionale e comunitaria, in ottemperanza a eventuali disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo e nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, Curia Mercatorum e la Camera Arbitrale di Milano convengono che i dati personali verranno trattati nell'ambito:

- a) di procedimenti inerenti gli arbitrati;
- b) dell'organizzazione di iniziative di promozione e divulgazione dell'istituto dell'arbitrato.

Con riferimento alle modalità del trattamento, Curia Mercatorum e la Camera Arbitrale di Milano stabiliscono di condividere i poteri decisionali in merito alle modalità del trattamento, sulla base di quanto disciplinato ai punti II e IV della Convenzione. I dati personali, anche particolari, delle parti interessate sono trattati con modalità informatiche e/o cartacee da parte dei Contitolari e/o dai Responsabili esterni previamente designati, a norma dell'art. 28 del GDPR, su istruzione documentata dei Contitolari secondo i principi applicabili al trattamento di dati personali previsti dall'art. 5 del GDPR, nonché da personale previamente autorizzato al trattamento, appositamente istruito e formato che opera per loro conto.

19 - Obblighi dei contitolari

I Contitolari ed i soggetti che operano per loro conto si impegnano a mantenere la riservatezza, ovvero il segreto se previsto dalla normativa applicabile, sulle attività e sui dati personali trattati in ragione della presente Convenzione.

I Contitolari, oltre quanto previsto dal presente Titolo V, definiscono congiuntamente, mediante un separato accordo, le rispettive ulteriori responsabilità circa l'osservanza del GDPR, in ordine:

- ai rapporti con gli interessati e all'esercizio dei loro diritti;
- alle modalità con le quali fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.

E' confermata la nomina dei Responsabili dei trattamenti definita in precedenza da Curia Mercatorum e dalla Camera Arbitrale di Milano ove tali nomine rispettino le disposizioni di cui



CURIA MERCATORUM
CENTRO DI MEDIAZIONE
E ARBITRATO



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

all'art. 28 del GDPR. Si impegnano altresì a ricorrere, previa adeguata intesa, ad eventuali ulteriori e nuovi

Responsabili che dovesse risultare necessario designare, per l'esecuzione di trattamenti contemplati dal presente accordo.

I Contitolari prendono atto e si assumono le conseguenti responsabilità che, indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo interno sopra menzionato, l'interessato – ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 26 del GDPR, può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento.

VI – Durata e sottoscrizione

La presente Convenzione ha durata indeterminata ed ogni parte potrà porvi termine, recedendo con un preavviso scritto di almeno 60 giorni e fatta salva la prosecuzione degli effetti della convenzione per i procedimenti pendenti alla data dell'eventuale recesso, fino alla loro conclusione.

Essa viene sottoscritta dal Presidente di Curia Mercatorum e dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano e si applica a tutti i procedimenti introdotti con il deposito della domanda di arbitrato a partire dall'1/1/2023.

Curia Mercatorum

Camera Arbitrale di Milano

Il Presidente

Firmato digitalmente da:
Mario Pozza

POZZA MARIO

Firmato il 24/10/2022 15:34

Seriale Certificato: 1690044

Valido dal 19/08/2022 al 19/08/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Presidente

Marco Dettori

Firmato digitalmente da:

DETTORI MARCO LIBERO

Firmato il 28/10/2022 16:36

Seriale Certificato: 17393478

Valido dal 17/02/2020 al 17/02/2023

InfoCert Firma Qualificata 2